

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14828 del 18/06/2010

Ammissibilità - Limiti - Decisione sulla giurisdizione - Effetto preclusivo - Sussistenza - Nuova disciplina della decisione delle questioni di giurisdizione introdotta dall'art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Conseguenze - Estensione della preclusione anche nel giudizio riassunto dinanzi al giudice indicato con la pronuncia declinatoria della giurisdizione dal primo giudice - Sussistenza - Fondamento - Giudicato implicito sulla giurisdizione.

Nell'attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 (contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione), si è venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell'eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all'ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di "potestas iudicandi", per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione, che si determina in mancanza dell'impugnazione della decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed in conseguenza della realizzata riassunzione avanti al giudice individuato nella stessa pronuncia.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14828 del 18/06/2010